

## ITALIAN PENAL CODE

### **Art. 416 Codice Penale. Associazione per delinquere.**

416. Associazione per delinquere (1).

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti [c.p. 576, n. 4], coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione [c.p. 28, 29, 32, 270, 305, 306] sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni (2).

Per il solo fatto di partecipare all'associazione [c.p. 115], la pena è della reclusione da uno a cinque anni [c.p. 29, 32] (3).

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi [c.p. 585] le campagne o le pubbliche vie [c.p. 70, n. 1], si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata [c.p. 63, 64] se il numero degli associati è di dieci o più [c.p. 418] (4).

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma [c.p. 600-sexies] (5).

-----

(1) Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione (art. 7, L. 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, come modificato dall'art. 7, L. 11 agosto 2003, n. 228). Vedi, anche, l'art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge, con modificazioni, con L. 7 agosto 1992, n. 356, l'art. 10, L. 16 marzo 2006, n. 146 e l'art. 24-ter, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, aggiunto dal comma 29 dell'art. 2, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(2) Vedi l'art. 71, sesto comma, nonché l'art. 71-bis, L. 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di stupefacenti. La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32-quater c.p.).

(3) Vedi l'art. 71, sesto comma, nonché l'art. 71-bis, L. 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di stupefacenti. La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32-quater c.p.).

(4) Il delitto previsto in questo articolo, consumato o tentato, nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

(5) Comma aggiunto dall'art. 4, L. 11 agosto 2003, n. 228 e poi così modificato dal comma 5 dell'art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94. L'indulto concesso con L. 31 luglio 2006, n. 241 non si applica per i delitti previsti dal presente comma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 della stessa legge.

### **Art. 648 bis Codice Penale. Riciclaggio.**

648-bis. Riciclaggio (1).

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 [c.p. 648-quater] (2) (3).

-----  
(1) Vedi, anche, l'art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge, con modificazioni, con L. 7 agosto 1992, n. 356.

(2) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.L. 21 marzo 1978, n. 59, sulla prevenzione e repressione di gravi reati, e successivamente sostituito prima dall'art. 23, L. 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e poi dall'art. 4, L. 9 agosto 1993, n. 328, di ratifica della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990. L'art. 26 della citata legge n. 55 del 1990 così dispone: «Art. 26. 1. Quando i fatti previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale sono commessi nell'esercizio di attività bancaria, professionale o cambio-valuta ovvero di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad altro titolo

abilitante, si applicano le misure disciplinari ovvero i provvedimenti di sospensione o di revoca del titolo abilitante previsti dai rispettivi ordinamenti. 1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'attività illecita integri i delitti previsti dall'articolo 270-bis del codice penale in relazione alle condotte di finanziamento del terrorismo, anche internazionale.». Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, sulla protezione dei collaboratori di giustizia e l'art. 3, D.L. 3 maggio 1991, n. 143, sul riciclaggio di denaro. Per quanto riguarda il trasferimento fraudolento di valori o di altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, o per quanto riguarda il possesso ingiustificato di valori oltre i limiti del proprio reddito, vedi l'art. 12-quinquies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 1992, n. 356, in tema di criminalità mafiosa. Vedi, anche, l'art. 25-bis dello stesso provvedimento. Vedi, inoltre, gli artt. 9 e 10, L. 16 marzo 2006, n. 146 e l'art. 25-octies, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, aggiunto dall'art. 63, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione (art. 7, L. 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, come modificato dall'art. 7, L. 11 agosto 2003, n. 228). L'indulto concesso con L. 31 luglio 2006, n. 241 non si applica per i delitti di cui al presente articolo, ai sensi e con i limiti previsti dall'art. 1 della stessa legge.

(3) Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l'art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

-----

#### **ART.600 c.p. RIDUZIONE o MANTENIMENTO in SCHIAVITU' o in SERVITU'**

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

[La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.] (2). (1)

-----

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, L. 11.08.2003, n. 228, con decorrenza dal 07.09.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Art. 600. (Riduzione in schiavitù). - Chiunque riduce una persona in schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni."

(2) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 3 L. 02.07.2010, n. 108 con decorrenza dal 30.07.2010.

-----

## **Articolo 601**

### **Tratta di persone**

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

[La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.] (2). (1)

-----

(1) Il presente articolo, prima modificato dall'art. 9, L. 03.08.1998, n. 269 è stato poi così sostituito dall'art. 2, L. 11.08.2003, n. 228, con decorrenza dal 07.09.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"(Tratta e commercio di schiavi). Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitù è punito con la reclusione da cinque a venti anni.

Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione è punito con la reclusione da sei a venti anni."

(2) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 3 L. 02.07.2010, n. 108 con decorrenza dal 30.07.2010.

### **Art. 609-bis c.p. Violenza sessuale.**

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

### **Articolo 609 Ter c.p.**

#### **Circostanze aggravanti**

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609 bis sono commessi:

- 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
  - 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
  - 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
  - 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
  - 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.
- 5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa. (2)

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci. (1)

-----

(1) Il presente è stato articolo è stato aggiunto dall'art. 4, L. 15.02.1996, n. 66.

(2) Il presente numero è stato aggiunto dall'art. 3, c. 23, L. 15.07.2009, n. 94 (G.U. 24.07.2009, n. 170 - S.O. n. 128) con decorrenza dal 08.08.2009.